



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissione per le Adozioni Internazionali
Segreteria Tecnica

FAQ

Decreto Ministeriale rimborso spese adottive – anno 2020 del 24.06.2021 Ammesso alla registrazione della Corte dei Conti l'8.07.2021

A- CRITERI DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

A1. QUANDO VA PRESENTATA L'ISTANZA?

Esclusivamente nel periodo indicato nel sito della CAI e cioè dal 6 novembre 2021 fino alle ore 23:59 del 5 marzo 2022.

A2. COSA ACCADE SE VIENE PRESENTATA L'ISTANZA DOPO IL 5 MARZO 2022?

Il Portale rimane aperto soltanto nel periodo sopra indicato. Le istanze inviate per raccomandata (vd A6) oltre il termine di legge saranno considerate irricevibili.

A3. LA DOMANDA DI RIMBORSO VA FIRMATA DA ENTRAMBI I GENITORI ADOTTIVI?

Il modello A deve riportare la firma di entrambi i coniugi.

In caso di decesso di uno dei coniugi occorre allegare all'istanza il certificato di morte del coniuge.

A4. E' NECESSARIO CHE I GENITORI ADOTTIVI SIANO RESIDENTI IN ITALIA?

Sì, entrambi i genitori devono essere residenti sul territorio nazionale al momento della presentazione della domanda.

A5. COME VA PRESENTATA L'ISTANZA DI AMMISSIONE AL RIMBORSO?

I genitori adottivi potranno presentare l'istanza di rimborso solo ed esclusivamente on line sul Portale "Adozione Trasparente" della CAI.

L'accesso al Portale è consentito tramite autenticazione con SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale). Dovrà essere utilizzato lo SPID di uno dei due coniugi.

I coniugi dovranno compilare esclusivamente l'istanza on line (Mod. A) stamparla, firmarla, acquisirla digitalmente e caricarla sul Portale.

Per la presentazione dell'istanza si accede dall'Home Page del sito della CAI www.commissioneadozioni.it attraverso i seguenti percorsi:

- dal Portale "Adozione Trasparente"
- dalla finestra "Linea CAI-Rimborsi" che indirizza al link "Per una famiglia adottiva-Rimborsi";



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissione per le Adozioni Internazionali
Segreteria Tecnica

Le coppie italiane che hanno adottato all'estero, ex art. 36, comma 4, della Legge 4 maggio 1983, n.184 e le coppie che hanno concluso la procedura adottiva senza l'assistenza di un Ente Autorizzato, così come previsto dall'art. 31 della Legge 4 maggio 1983, n. 184, dovranno redigere l'istanza compilando il modello A, allegato al DM, ed inviarla solo ed esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per le Adozioni Internazionali, via di Villa Ruffo, 6 - 00196 Roma.

A6.PER I GENITORI CHE PRESENTANO L'ISTANZA A MEZZO RACCOMANDATA COSA RILEVA AI FINI DEL RISPETTO DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE?

Rileva la data di spedizione delle domande comprovata dal timbro e data dell'ufficio postale accettante. L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte della coppia né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

A7.QUALI DOCUMENTI OCCORRE ALLEGARE ALL'ISTANZA?

All'istanza dovranno essere allegati i documenti espressamente indicati nel Decreto, art.2, comma 7, lett. a), b).

A8.QUANTE ISTANZE VANNO PRESENTATE IN CASO DI ADOZIONI CONCLUSE IN ANNI DIVERSI?

*Dovrà essere presentata un'istanza per **ogni** procedura adottiva conclusa.*

A9.COSA SIGNIFICA ADOZIONE CONCLUSA?

L'adozione si intende conclusa quando la CAI ha rilasciato il provvedimento di autorizzazione all'ingresso e il minore ha fatto ingresso in famiglia.

A10.NEL CASO DI ADOZIONE DI PIU' MINORI CON UN'UNICA AUTORIZZAZIONE ALL'INGRESSO, E' PREVISTA UNA MAGGIORAZIONE DEL CONTRIBUTO?

No, il contributo riconosciuto sarà calcolato esclusivamente in considerazione del valore del modello ISEE del nucleo familiare.

B - ISEE

B1.I LIMITI DI REDDITO CHE DETERMINANO LA FASCIA ISEE RIGUARDANO I REDDITI DI ENTRAMBI I CONIUGI?

L'ISEE prende in considerazione la situazione patrimoniale del nucleo familiare.

B2.ESISTONO LIMITI DI REDDITO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI RIMBORSO?



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissione per le Adozioni Internazionali
Segreteria Tecnica

*No, l'istanza di rimborso può essere presentata da tutte le coppie adottive.
L'ammontare del rimborso è invece determinato sulla base delle fasce di ISEE di appartenenza del nucleo familiare, individuate all'art.3, co.1 del Decreto.*

B3.OCCORRE ALLEGARE ALL'ISTANZA L'ATTESTAZIONE ISEE?

Sì, ai fini dell'istanza di rimborso le coppie devono fare richiesta all'INPS di ISEE ordinario e allegarlo all'istanza.

B4.OCCORRE ALLEGARE ALL'ISTANZA L'ATTESTAZIONE ISEE SE IL VALORE DELL'ISEE DEL NUCLEO FAMILIARE E' SUPERIORE A 40.000,00 EURO?

No. Le coppie che sono in una condizione economica corrispondente alla terza fascia di valore dell'indicatore della situazione economica (3^a fascia ISEE (ordinario) oltre euro 40.000,00), potranno indicare nel Modello A di avere una condizione economica superiore euro 40.000,00 senza allegare l'attestazione.

In assenza di attestazione ISEE corredata alla domanda, il rimborso viene erogato nella misura minima di euro 5.500,00 (contributo riferito alla 3^a fascia ISEE: oltre euro 40.000,00), fatti salvi gli altri requisiti previsti dal Decreto.

B5.A QUALE ANNO DI IMPOSTA OCCORRE FARE RIFERIMENTO PER CALCOLARE L'ISEE?

Per le istanze presentate entro il 31 dicembre 2021 l'attestazione ISEE rilasciata dall'INPS deve essere del 2021; per le istanze presentate nel 2022 l'attestazione Isee dovrà essere stata rilasciata dall'INPS nel 2022.

Non sono considerate "in corso di validità" tutte le certificazioni ISEE ottenute negli anni precedenti.

La validità dell'ISEE è riferita all'anno solare, per cui tutte le attestazioni ISEE presentate nel corso dell'anno 2021 avranno scadenza 31.12.2021 e le attestazioni ISEE presentate nel corso dell'anno 2022 avranno scadenza 31.12.2022.

B6.DOVE TROVO EVENTUALI ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ISEE?

Eventuali altre informazioni di dettaglio sull'ISEE ordinario si possono trovare sul sito dell'INPS www.inps.it, che mette a disposizione degli utenti sul proprio sito anche le istruzioni per compilare la Dichiarazione Sostitutiva (DSU) per la richiesta di ISEE.

B7.I RESIDENTI ALL'ESTERO O ISCRITTI ALL'A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI RIMBORSO?

No, l'art.1, comma 1 del Decreto prevede che "è concesso il rimborso delle spese sostenute per adozione [...] ai genitori adottivi, entrambi residenti sul territorio nazionale, [...]".



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissione per le Adozioni Internazionali
Segreteria Tecnica

C- SPID (Sistema pubblico di identità digitale)

C1.E' NECESSARIO LO SPID DI ENTRAMBI I CONIUGI?

No, è necessario lo SPID di uno dei due coniugi.

C2.CHE LIVELLO DI SPID E' RICHIESTO?

E' richiesto il livello di SPID 2.

D- CERTIFICAZIONE SPESE ADOTTIVE

D1.CHI CERTIFICA LE SPESE DELLA PROCEDURA ADOTTIVA?

L'Ente Autorizzato deve certificare tutte le spese della procedura adottiva, sia quelle sostenute dall'Ente stesso, che quelle sostenute autonomamente dalla coppia, ex art.31, lett. o) della Legge 184/1983. Non sono rimborsabili le spese non certificate dall'Ente.

D2.CHI HA L'OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTI FISCALI?

L'Ente, per le spese direttamente sostenute, e la coppia, per le spese autonomamente sostenute. Gli Enti autorizzati e le coppie hanno l'obbligo di conservare tutta la documentazione fiscale comprovante la spesa sostenuta fino a 12 mesi successivi alla riscossione del rimborso per consentire alla Segreteria Tecnica della CAI di effettuare i controlli previsti dall'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

E- "ALTRI CONTRIBUTI"

E1.SE HO BENEFICIATO DI UN RIMBORSO E/O CONTRIBUTO EROGATO DA SOGGETTO PUBBLICO CHE ABBA ANALOGA FINALITÀ DI SOSTEGNO ALLE SPESE DEL PERCORSO ADOTTIVO, POSSO PRESENTARE ISTANZA DI RIMBORSO ALLA CAI?

Si, è possibile, ma è obbligatorio comunicare l'ammontare del contributo che verrà detratto dal rimborso erogato da CAI.

E2.COSA ACCADE SE VIENE OMESSA LA DICHIARAZIONE DI AVER PERCEPITO ALTRO CONTRIBUTO?

La dichiarazione verrà considerata mendace, ai sensi dell'art.71 del D.P.R. n.445/2000. Si ricorda altresì che qualora dal controllo di cui all'art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissione per le Adozioni Internazionali
Segreteria Tecnica

accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza.

E3.COSA SI INTENDE PER CONTRIBUTO PUBBLICO?

Qualsiasi somma di danaro erogata da soggetto pubblico (Regione, Provincia, Comune) con finalità di sostegno alle spese del percorso adottivo. Non sono considerati "contributo" gli importi portati in deduzione nella dichiarazione dei redditi.

F- TIPOLOGIA SPESE RIMBORSABILI

F1.QUALI SONO LE SPESE RIMBORSABILI?

Tutte le spese, debitamente documentate e certificate dall'Ente, finalizzate all'adozione del minore.

F2. COSA ACCADE SE LA SPESA CERTIFICATA DALL'ENTE E' INFERIORE AL RIMBORSO PREVISTO PER LA FASCIA ISEE DI APPARTENENZA?

Qualora la spesa certificata dall'Ente Autorizzato fosse inferiore al rimborso previsto per la fascia ISEE di appartenenza, il rimborso sarà rideterminato in misura pari alla somma spesa (art. 3, comma 2 del decreto).

F2.SONO AMMESSE AL RIMBORSO LE SPESE POST-ADOTTIVE?

Sì, le spese post-adottive sono rimborsabili.

F3.COSA SI INTENDE PER SPESE POST-ADOTTIVE?

Si intendono le spese sostenute per i "report post adottivi".

G -ASPETTI FISCALI

G1. LA COPPIA ADOTTIVA CHE HA RICEVUTO IL RIMBORSO DALLA CAI DEVE COMUNICARLO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE?

No, l'art.3, co.8 del Decreto demanda alla CAI il compito di "comunicare all'Agenzia delle Entrate l'ammontare del rimborso erogato al fine della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21.11.2014, n.175, nonché di effettuare i controlli in ordine alla deduzione del reddito complessivo di cui le coppie hanno beneficiato ai sensi dell'art.10, co.1, lett. 1-bis del TU delle imposte sui redditi".